

A12

Mario Fresa

Il dibattito pubblico sui processi e sulle questioni di giustizia

La parola dei magistrati tra libertà di espressione, obblighi di segreto
e dovere di riserbo





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2588-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2019

La magistratura non deve mai farsi suggestionare dalla pressione che può derivare dal clamore mediatico alimentato intorno ai processi poiché le sue decisioni non devono rispondere alla opinione corrente — né alle correnti di opinione — ma soltanto alla legge. Non deve essere condizionata da spinte emotive evocate da un presunto, indistinto “sentimento popolare”, che condurrebbero la giustizia su sentieri ondegianti e lontani dalle regole del diritto. Anche per questa ragione nel nostro sistema costituzionale la magistratura non è composta da giudici o pubblici ministeri elettivi e, vorrei aggiungere, ovviamente, neppure da giudici o pubblici ministeri con l’obiettivo di essere eletti.

Sergio MATTARELLA
Scandicci, 5 aprile 2019

Indice

- 9 Capitolo I
Giustizia e informazione. Un necessario bilanciamento tra valori costituzionali
- 17 Capitolo II
La responsabilità disciplinare ed il riserbo
- 27 Capitolo III
I limiti alle pubbliche dichiarazioni o interviste
- 39 Capitolo IV
Il divieto di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti il proprio ufficio e di utilizzazione di canali informativi personali
- 47 Capitolo V
L'illecita divulgazione di atti e le violazioni dei doveri di riservatezza
- 57 Capitolo VI
Profili penali e disciplinari delle esternazioni extrafunzionali
- 63 Capitolo VII
La rilevanza disciplinare delle esternazioni extrafunzionali dei magistrati
- 67 Conclusioni

Giustizia e informazione

Un necessario bilanciamento tra valori costituzionali

Ogni possibile disciplina dei rapporti tra informazione e processo deve passare attraverso il bilanciamento di valori costituzionali fondamentali: la tutela della sfera privata dell'individuo e la libertà di espressione, il segreto investigativo ed il categorico rifiuto di una amministrazione occulta della giustizia. Valori tutti al servizio dei cittadini e della collettività in un qualsiasi Paese democratico¹.

La dimensione mediatica straripante di alcuni processi, penali e civili, è capace di distruggere non solo il diritto alla riservatezza, ma a volte anche la vita di chi subisce la spettacolarizzazione della propria vicenda processuale².

Se è vero che il popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, ha diritto di sapere come essa viene conseguita e come i magistrati, soggetti soltanto alla legge, esercitano il loro potere giurisdizionale, è anche vero che è necessario rafforzare gli anticorpi del sistema, capaci di evitare — o comunque limitare — i rischi della cosiddetta spettacolarizzazione della giustizia, e cioè che la narrazione mediatica degli avvenimenti giudiziari, rimandi all'opinione pubblica una immagine distorta ed alterata della giustizia³.

Una immagine distorta della giustizia non solo non è utile al processo di democratizzazione del Paese, costituzionalmente previsto, ma normativamente e culturalmente non ancora attuato, ma è dannosa proprio in relazione all'esigenza di assicurare la trasparen-

1. Cfr. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata*, in «Dike», 2011, n. 3.

2. Ricordiamo la penosa vicenda risalente al 1989, di Lanfranco Schillaci, accusato di violenza sessuale sulla figlia di due anni, linciato su tutti i quotidiani e poi assolto con formula piena con sentenza passata in giudicato.

3. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in Legislazione penale, agosto 2018.

za nelle scelte di chiunque eserciti un potere dello Stato, legislativo, esecutivo o giurisdizionale che sia.

Trasparenza che è alla base di qualsiasi ordinamento democratico, dato che è in forza di essa che il popolo può, con cognizione di causa e non per improvvisi *slogan*, determinare le sue scelte elettorali in tema di opzioni di politica legislativa e, quindi, anche in tema di possibili riforme giudiziarie.

La mancata informazione sulle dinamiche processuali, o la errata informazione sulle stesse, determinano entrambe il rischio di una giustizia occulta, non giudicabile dal popolo in nome del quale essa è amministrata e, in ultima analisi, foriera di sfiducia e delegittimazione verso la giurisdizione che, tra i vari poteri dello Stato, è un potere di garanzia nell'assetto costituzionale del Paese.

C'è il rischio così che si passi da una giustizia "popolare" ad una giustizia "populista", contravvenendosi ai principi fondanti della Carta costituzionale⁴, ad una giustizia come "fabbrica del consenso"⁵.

La distorta immagine della giustizia, certo, è in parte la conseguenza del fatto che le regole processuali e le tecniche di informazione hanno differenti modalità di estrinsecazione: il processo ha i suoi tempi e le sue regole di acquisizione delle prove, che passano attraverso le garanzie fondamentali delle persone coinvolte, attraverso le continue attività di riscontro dei fatti, che non possono dirsi mai certi, fino al giudicato, spesso a distanza di molti anni dalla loro consumazione; l'informazione necessita invece di tempi brevi, direi immediati, e non è sottoposta a regole di valutazione probatoria dei fatti, potendo attingere liberamente da ogni fonte.

Ma la distorta immagine della giustizia è anche fonte di patologie nei rapporti tra i protagonisti della giustizia e dell'informazione che, con espressione sintetica, ma efficace, possono essere ricondotte alla logica dello scambio, nella quale gli intrecci possibili sono pratica-

4. Si veda in tal senso il recente intervento del Vice Presidente del C.S.M., D. Ermini, del 2 marzo 2019 al XXII Congresso di Magistratura Democratica in Roma, *Il giudice nell'Europa dei populismi*, secondo cui il mix di populismo e sovranismo metterebbe in crisi «i capisaldi della democrazia costituzionale e dello stato di diritto, alimentando politiche del rancore e della chiusura e agitando l'ideologia moralistica della volontà popolare». Nell'occasione il Vice Presidente del C.S.M. ha affermato che vanno denunciati «i guasti di una visione ordalica e sommaria della giustizia» e «di un'ottica secondo cui la decisione del giudice viene valutata secondo fuorvianti e inesistenti legami con idee di popolo dal significato emotivamente ambiguo, più vicine all'immagine della piazza o della folla».

5. CAFERRA, *La questione del potere giudiziario*, Bari 2018, 61 ss.

mente infiniti⁶. Non può sottacersi il fatto che le scelte improntate alla diffusione mediatica di fatti giudiziari possano essere causate, nella migliore delle ipotesi, per un verso, dal protagonismo dei magistrati e, per altro verso, dal sensazionalismo dei giornalisti; quando non anche da interessi personali o da condizionamenti politici degli uni o degli altri protagonisti.

Non è un caso che queste patologie rilevano soprattutto nella fase procedimentale penale, caratterizzata dalla segretezza delle indagini. È in questa fase che la divaricazione tra le diverse modalità di estrinsecazione di giustizia e informazione appare maggiormente rilevante, giacché le esigenze di segretezza caratterizzano il procedimento penale in questa fase, dove massima dev'essere la tutela delle garanzie degli indagati e massimo il dubbio che deve caratterizzare l'azione del magistrato, mentre l'opinione pubblica esige certezze immediate che non possono assicurarsi.

Vengono allora in rilievo, nella prospettiva di migliorare la qualità dell'informazione giudiziaria e di orientarla verso il rispetto dei principi costituzionali (artt. 21 e 101) e sovranazionali (art. 6 C.E.D.U.), per un verso — con riferimento alla necessità di coordinare, sul piano generale, l'organizzazione degli uffici giudiziari e le relazioni con la stampa e con gli altri organi di informazione — gli interventi adottati in sede europea dall'E.N.C.J. (*European network of councils for the judiciary*) e dal CPPE (*Consiglio consultivo dei Procuratori europei*) e in sede nazionale dal Consiglio superiore della magistratura; per altro verso — con riferimento alla necessità di prevenire e comunque di sanzionare le menzionate patologie nei rapporti tra magistrati e giornalisti — le previsioni dei codici etici e disciplinari propri delle rispettive categorie, per i giornalisti il testo unico dei doveri del 2016 e poi il codice delle regole deontologiche del 2018, per i magistrati il codice disciplinare del 2006 ed il codice dell'A.N.M. del 2010.

Per il primo aspetto, va sottolineato che negli ultimi anni è sempre più avvertita, tra i magistrati dell'Unione europea, l'esigenza di governare il rapporto con gli organi di informazione.

6. GAETA, *Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie*, in «Questione giustizia on line», 7 marzo 2019. Si v. anche FERRARELLA, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Dir. pen. contem.*, «Riv. Trim.», 2017, 3, p. 4.